



Bruxelles, 20.5.2015
COM(2015) 212 final

2015/0108 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità
di pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ha fissato, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono generalmente modificate più volte nel corso del loro periodo di applicazione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'imposizione di limiti di cattura per determinati tipi di attrezzi da pesca e il ricorso a una zona di divieto hanno formato oggetto di un ampio dibattito con gli Stati membri. È stato chiesto a questi ultimi di identificare specifiche attività di pesca della spigola e studiare modi per ridurre le catture di tale specie e ridurre la mortalità nelle rispettive attività di pesca.

In risposta, la Francia e il Regno Unito hanno identificato una serie di limiti di cattura e i loro effetti su diversi mestieri attivi nella pesca della spigola.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2015/104 come descritto di seguito.

Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico su questo stock, che è in rapido declino dal 2012. Inoltre il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso che, in generale, le misure nazionali vigenti per la protezione della spigola si sono dimostrate inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca di questo stock è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Gli stock di spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa,d-h) continuano ad essere in una situazione critica; è pertanto necessario ridurre, per quanto possibile, le catture di questi stock, al fine di promuovere e proteggere eventuali reclutamenti.

A gennaio 2015 sono state messe in atto misure di emergenza basate sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, onde applicare una protezione urgente per le aggregazioni riproduttive. Tale regolamento fornisce una protezione temporanea; la Commissione ha chiarito che le misure di emergenza costituiscono la prima delle tre parti della risposta di gestione necessaria nel 2015 e che sta collaborando con gli Stati membri per svilupparle ulteriormente. La prima modifica del regolamento (UE) 2015/104 che fissa le possibilità di pesca è già stata adottata, al fine di introdurre limiti di cattura per la pesca ricreativa; si tratta della seconda parte della risposta di gestione relativa alla spigola.

La presente proposta rappresenta la terza parte delle misure che sono state discusse con gli Stati membri interessati dalla pesca di tale stock. Si tratta dell'introduzione di limiti di cattura mensili per determinati mestieri e di un divieto che è alla base delle azioni di conservazione già adottate dall'Irlanda, poiché la legislazione nazionale irlandese vieta lo sfruttamento commerciale della spigola per i pescherecci irlandesi. L'introduzione di un divieto analogo e la sua applicazione a tutte le navi dell'UE operanti nel settore avrebbe effetti positivi sullo stock, permettendo di evitare lo sviluppo di ulteriori attività di pesca mirate e di prevenire uno

spostamento verso questa zona. Si propone pertanto di introdurre un divieto nelle divisioni CIEM VIIa-c,g,j-k, autorizzando alcune attività di pesca all'interno delle acque territoriali del Regno Unito per tenere conto delle flotte artigianali. È altresì opportuno ridurre la pesca nelle divisioni CIEM IVb,c e VIId,e,f,h, imponendo limiti di cattura mensili.

La spigola viene catturata nell'ambito di una serie di attività di pesca mirate e come cattura accidentale. Una limitazione delle catture dovrebbe incidere in primo luogo sulle attività di pesca mirate alla spigola, permettendo ai pescatori di adattare le prassi di pesca in modo da ridurre le catture. I limiti di cattura sono stati decisi in modo da permettere lo sbarco delle catture accidentali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (2) In applicazione del regolamento (UE) 2015/111¹, basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha adottato misure urgenti per ridurre la mortalità per pesca causata da pescherecci pelagici dediti alla pesca di aggregazioni riproduttive di spigola.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio³ è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio⁴, per ridurre gli effetti della pesca ricreativa sulla mortalità dei pesci.
- (4) È necessaria un'ulteriore riduzione delle catture e, di conseguenza, è opportuno ridurre le catture delle attività di pesca mirate mediante l'imposizione di limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb e IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. È opportuno

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 1).

applicare limiti di cattura mensili anche nelle acque territoriali del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg. Tale misura dovrebbe consentire ai pescatori di adeguare le prassi di pesca attuali per evitare la spigola, autorizzandoli al contempo a mantenere un determinato livello di catture accessorie accidentali.

- (5) Le azioni di conservazione adottate dall'Irlanda dovrebbero essere mantenute ed estese a tutti i pescherecci dell'Unione operanti nelle divisioni CIEM VIIIb, VIIIc, VIIj e VIIIk. Tali azioni dovrebbero applicarsi anche nelle divisioni CIEM VIIa, VIIg, escluse le acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito.
- (6) Le catture di spigola dovrebbero formare oggetto di un controllo mensile, attraverso la raccolta dei dati trasmessi dagli Stati membri.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.
- (8) Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9 bis

Misure relative alla spigola

1. Alle navi dell'Unione è vietato pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2 di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
 - a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe VIIf e VIIh;
 - b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano i limiti di cattura seguenti:

Tipo di attrezzo	Quantitativo massimo di catture di spigola consentito per nave per mese di calendario (in kg)
OTM o PTM, reti da traino o reti da traino pelagiche	1 500
OTB, tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese	1 500
Tutti i GN, tutte le attività di pesca con reti da posta derivanti e fisse (tramagli)	1 000
Tutti gli LL, tutte le attività di pesca con palangari e lenze e canne	1 000

Ciancioli	3 000
-----------	-------

3. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un unico mese di calendario si applica il limite di cattura inferiore stabilito al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci.
5. Alle navi dell'Unione è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nelle divisioni VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa, VIIg che sono al di fuori di 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 14 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per peschereccio, indicando il tipo di attrezzo utilizzato.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*